

Avvocati mediatori: il TAR annulla le incompatibilità

Illegittima per "straripamento di potere" la normativa ministeriale su incompatibilità e conflitto di interessi dei mediatori

di Lucia Izzo - Va **annullata poichè illegittima** la normativa con cui il ministero della Giustizia ha introdotto e disciplinato una serie di **incompatibilità e conflitti di interessi della categoria dei mediatori**.

Lo ha disposto il **Tar Lazio di Roma**, sezione prima, nella **sentenza n. 3989/2016** (qui sotto allegata), Presidente Volpe, Estensore Correale.

Il ricorso è avanzato dal **Coordinamento della Conciliazione Forense** che riunisce avvocati mediatori ovvero associazioni forensi operanti nel campo della mediazione, contro il **Decreto del Ministro della Giustizia del 4.08.2014 n. 139**, che ha inserito l'art. 14-bis nel Decreto del Ministro della Giustizia del 18.10.2010 n. 180.

Sostanzialmente, nella disciplina della mediazione civile e commerciale, il Ministero ha introdotto una variegata serie di incompatibilità con effetto di incidere sulla **categoria degli avvocati-mediatori**.

I ricorrenti lamentano che il Governo abbia dato luogo a "**straripamento di potere**", agendo in carenza di specifica delega legislativa, dato che lo stesso "decreto delegato" n. 28/2010 aveva provveduto ad attenersi alle indicazioni della "legge delega" in ordine alle garanzie di imparzialità del procedimento di mediazione e aveva dato luogo, sul punto, ad una **riserva di regolamento in favore dei singoli Organismi di mediazione**, con un meccanismo perfettamente in linea con il sistema di risoluzione alternativo delle controversie, principalmente basato sulla centralità delle parti e sulla volontarietà delle scelte che le stesse possono effettuare all'interno del procedimento in questione.

Il Tribunale ritiene che la doglianza attorea meriti accoglimento, e osserva che il regolamento dell'organismo scelto dalle parti assume un **ruolo centrale nell'assetto della procedura**: ciò appare del tutto in linea con la volontà del legislatore "delegante" di dare rilievo alla struttura di mediazione in sé considerata più che ai singoli componenti.

La "**centralità**" riconosciuta all'organismo, proseguono i giudici, è rafforzata dalla previsione dell'art. 8 d.lgs. cit. (come modificato dal d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013), secondo la quale **è il responsabile dell'organismo a designare un mediatore** e fissare un primo incontro tra le parti e non sono le parti a "scegliersi" il singolo mediatore (a differenza di quel che accade, ad esempio, per l'arbitrato).

Quindi, il legislatore ha considerato **modalità idonee a garantire l'imparzialità e terzietà del mediatore**, rinviando alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione – a sua volta vigilato dal Ministero della Giustizia – e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore deve sottoscrivere per ciascun affare.

In materia, **lo spazio lasciato alla decretazione ministeriale appare assai limitato** e, quindi, emerge un quadro dotato di evidente chiarezza, da cui si evince che in materia di garanzie di imparzialità è demandato a provvedere con il proprio codice etico **lo stesso organismo di mediazione**, soggetto su cui è centrata l'attenzione al fine di regolamentare l'intera procedura fermo restando il potere del Ministero della Giustizia di vigilare in ogni momento.

La **peculiare figura dell'avvocato-mediatore**, proseguono i giudici, è emersa peraltro a seguito della riforma del settembre 2013 (d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98/13, "**decreto del fare**") che ha inserito nel testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 20/2010 il comma 4 bis, secondo il quale "**Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori**".

Il richiamo alla qualifica assunta "**di diritto**", secondo la norma primaria come innovata, ad avviso del Collegio evidenzia la peculiarità della figura dell'avvocato-mediatore, che dà luogo ad una **inscindibilità di posizione** laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione.

Il decreto ministeriale in esame **non ha tenuto conto della peculiare disciplina** che regola la professione forense e allo specifico codice deontologico (il cui art. 62 prevede esplicitamente la regolamentazione della funzione di mediatore per colui che è avvocato) e neppure, proseguono i giudici del TAR, è stata colta appieno **l'estrema, variegata composizione degli studi legali professionali** sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in ciascun distretto.

Con l'introduzione dell'esteso e generalizzato regime di incompatibilità di cui all'art. 14 bis d.m. n. 139/14, **senza specifica "copertura legislativa"**, si è invece dato luogo ad una commistione di incompatibilità e conflitti di interessi cui devono sottostare gli "avvocati-mediatori" che **non aveva ragione di essere** e che meritava, eventualmente, pari sede legislativa primaria.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento, comportando **l'espunzione dell'intero art. 14 bis** dal testo del d.m. n. 180/2010. La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, poi, anche **l'annullamento dell'impugnata circolare ministeriale** di cui ai motivi aggiunti, per illegittimità derivata.

[Tar Lazio, sent. 3989/2016](#)

Fonte: [Avvocati mediatori: il TAR annulla le incompatibilità](#)
(www.StudioCataldi.it)